

Decreto n. <u>587</u>			Prot. n. <u>86049 del 17-08</u> -20/	(8
Anno 2018	tit. VII	cl. 16	fasc. n.	

Oggetto: Procedura selettiva per l'assunzione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, a valere sul finanziamento regionale di cui alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, art. 9, commi 6, 7 e 8.

IL RETTORE

Visto	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":

Considerati i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della

Commissione delle Comunità europee 11 marzo 2005, n. 251;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico

sulla documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati

personali";

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di

interesse culturale destinati all'uso pubblico", nonché il regolamento attuativo

emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche

ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, recante i "Criteri e parametri,

riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei

candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010";

Considerato che la legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 prevede che, nell'ambito dei programmi

di finanziamento al sistema universitario regionale di cui alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, venga riservata in favore dell'Università di Trieste, per gli anni 2018-2020, una quota pari a € 50.000,00 annui a sostegno delle attività finalizzate alla realizzazione del corso per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui all'articolo 1, comm 597, della legge n.

205/2017:

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla determinazione dei settori

scientifico-disciplinari e alla definizione delle relative declaratorie, come modificato

dal decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, "Determinazione dei settori concorsuali,

raggruppati in macro-settori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n.

240", come modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla "Rideterminazione dei

macrosettori e dei settori concorsuali";

1



Visto

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

Visto

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5;

Vista

la legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, con il quale sono state apportate modificazioni e integrazioni all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Richiamato

lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamati Richiamato il "Codice Etico" e il "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste"; il "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", approvato con Decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 574; modificato con D.R. n. 914 di data 13.12.2017";

Visto

l'art.5 del "Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali dei professori e ricercatori" approvato con decreto rettorale 23 dicembre 2015, n. 1226;

Acquisite

le delibere di data 10 maggio 2018 e 11 giugno 2018, con le quali il Dipartimento di Studi Umanistici, ha richiesto l'indizione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (art. 28, comma 7, lett. w), Statuto), in seguito all'istituzione/attivazione del Corso intensivo per ottenere la qualifica di Educatore socio pedagogico, ai sensi della Legge n. 205/2017 - a.a. 2018/19 - a valere sul finanziamento regionale previsto dalla L.R. 27 marzo 2018, n. 12, art. 9, commi 6, 7 e 8, formulata dal Dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera W dello Statuto:

Richiamate

la deliberazione del 20 giugno 2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla richiesta di copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240. nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (art. 28, comma 7, lett. w), Statuto), in seguito all'istituzione/attivazione del Corso intensivo per ottenere la qualifica di Educatore socio pedagogico, ai sensi della Legge n. 205/2017 - a.a. 2018/19 - a valere sul finanziamento regionale previsto dalla L.R. 27 marzo 2018, n. 12, art. 9, commi 6, 7 e 8;

Richiamata la deliberazione del 29 giugno 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta di copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (art. 28,



comma 7, lett. w), Statuto), in seguito all'istituzione/attivazione del Corso intensivo per ottenere la qualifica di Educatore socio pedagogico, ai sensi della Legge n. 205/2017 – a.a. 2018/19 - a valere sul finanziamento regionale previsto dalla L.R. 27 marzo 2018, n. 12, art. 9, commi 6, 7 e 8, formulata dal Dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera W dello Statuto;

DECRETA

Articolo 1 Indizione della procedura selettiva

È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE - di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del bando.

Articolo 2 Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Qualora i titoli di ammissione siano stati conseguiti all'estero, il candidato dovrà attestarne l'equipollenza o l'equivalenza ai sensi della normativa vigente. In caso di mancata adozione del provvedimento di equipollenza o di equivalenza entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda, il candidato verrà ammesso al concorso con riserva, previa attestazione che la procedura intesa all'ottenimento dell'equivalenza o dell'equipollenza è stata formalmente attivata. In caso di ammissione con riserva, il provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio costituirà presupposto ai fini del favorevole scioglimento della riserva e della conseguente, eventuale stipula del contratto. Ove l'equivalenza o l'equipollenza non venga riconosciuta, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, nel caso si tratti del vincitore, verrà designato vincitore il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria.

Non sono ammessi alle procedure selettive:

- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall'articolo 22, comma 1, della medesima legge, per un periodo che, sommato al triennio del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio (o un rapporto equiparato a norma della legislazione vigente) o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi della normativa vigente.

Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo (titoli di ammissione conseguiti all'estero), i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore, comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.

Articolo 3 Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo (www.units.it/ateneo/albo/).

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice secondo il modulo di cui all'allegato B) e deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla domanda deve essere, inoltre, allegata una fotocopia del codice fiscale.

La domanda, può essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

- a) consegna all'Ufficio Gestione del Personale Docente dell'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, n. 1 Trieste (Edificio A ala sinistra piano terra) Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 11.00 13.00;
- b) spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio Gestione del Personale Docente dell'Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, n. 1 34127 Trieste. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
 - La documentazione allegata, presentata su supporto informatico e la domanda, devono comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza del bando.

Sulla busta di spedizione deve essere riportata la seguente dicitura:

"Procedura selettiva per un RTDA – M-PED/01.	
Dipartimento di	
Settore concorsuale:	
Settore scientifico-disciplinare:	
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE":	

c) La domanda può essere spedita con un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) del candidato, all'indirizzo: ateneo@pec.units.it. In questo caso, la scansione della domanda, del curriculum vitae e gli altri allegati, debitamente compilati e sottoscritti dal candidato con firma autografa ove richiesto, devono essere inviati alla casella di PEC sopra indicata, con file in formato PDF. Si informa che il peso massimo di ogni invio tramite PEC corrisponde a 30 MB. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato: NOME – COGNOME / RTDA – M-PED/01.

La sottoscrizione in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto o sia corredata da fotocopia non autenticata di un



documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La domanda e le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo (art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 e art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Il candidato riconosciuto disabile deve specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato che intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413 deve dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Nella domanda il candidato indica il recapito che elegge ai fini della procedura selettiva, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione dello stesso.

Questa Università non è responsabile nel caso di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, intenda rinunciare alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta al Rettore di questo Ateneo.

Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione potranno essere chieste ai seguenti recapiti: email concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/ 5582953-3264.

Articolo 4

Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Nella domanda di ammissione il candidato dichiara i titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva, ed elenca le pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Se non già inviata tramite PEC, tutta la documentazione, allegata alla domanda, nonché una scansione della stessa domanda in formato pdf, deve essere presentata esclusivamente su supporto informatico - chiavetta USB.

Alla domanda il candidato allega esclusivamente in formato pdf:

- a) curriculum sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e didattica;
- b) copia delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione;
- c) eventuale copia della tesi di dottorato;
- d) eventuale copia dei titoli:

i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale della predetta documentazione mediante dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Gli stessi candidati possono, altresì, dimostrare il possesso dei documenti e dei titoli di cui ai punti c) e d) avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive consentite dal citato D.P.R. 445/2000 (vedi allegato B).



I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese, tedesco e spagnolo) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure tramite dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà da parte del candidato.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto (Allegato A), la commissione giudicatrice stabilisce quali pubblicazioni escludere dalla valutazione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Non sono presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Articolo 5 Commissione giudicatrice

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio del Dipartimento interessato designa i componenti della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è costituita da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo delle Università italiane e tra i docenti e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

L'individuazione dei commissari viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i professori e i ricercatori universitari devono essere appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione;



- b) qualora il profilo messo a bando comprenda uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori universitari inquadrati nei settori scientificodisciplinari indicati;
- c) i docenti e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una produzione scientifica attinenti al settore concorsuale oggetto della selezione;
- d) almeno uno dei commissari deve essere scelto tra soggetti non appartenenti al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste.

Fermi restando i predetti criteri, la commissione giudicatrice viene costituita nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.

La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e viene pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td).

La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 6 Procedura selettiva

La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'A.N.V.U.R. e il C.U.N. (decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243);
- b) ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica;
- c) attribuzione, a seguito della summenzionata discussione pubblica e secondo i medesimi parametri di cui alla precedente lett. a), di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi.

Qualora le domande di partecipazione alla procedura selettiva siano inferiori a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica.

La commissione giudicatrice, nella prima riunione, determina i criteri per la valutazione preliminare dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni da questi presentati.

Al verbale viene data pubblicità all'Albo di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato (http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td).

La padronanza della lingua straniera, ove richiesta, viene accertata dalla commissione giudicatrice contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.



Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura selettiva. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:

- i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato all'esito della valutazione preliminare di cui al comma 2 lettera a);
- i punteggi attribuiti ai candidati all'esito della discussione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c);
- il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, ove previsto dal bando.

Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione all'Ufficio competente. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all'Albo di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato (http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.

Articolo 7

Date fissate per la discussione pubblica e successiva convocazione dei candidati ammessi

Contestualmente alla pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato (http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td), l'Avviso con le date fissate per la discussione pubblica. Detto Avviso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", approvato con Decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 574; modificato con D.R. n. 914 di data 13.12.2017, verrà pubblicato almeno venti giorni prima dello svolgimento della discussione pubblica.

I nominativi dei candidati ammessi alla discussione pubblica saranno resi noti mediante successiva comunicazione, che verrà anch'essa pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato (http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td), almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per la discussione medesima.

La pubblicazione on-line delle date fissate per la discussione pubblica, e la successiva convocazione dei candidati ammessi, hanno valore di comunicazioni ufficiali agli interessati. Non sono pertanto previste comunicazioni personali.

Ogni eventuale variazione e/o integrazione al predetto calendario sarà comunicata agli interessati sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato (http://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatori-td) e mediante comunicazione all'indirizzo email indicato dal candidato all'atto della domanda di ammissione.



Per sostenere la discussione pubblica i candidati devono essere muniti della carta d'identità o di un documento di riconoscimento equivalente.

La mancata presentazione alla discussine pubblica, qualunque ne sua la ragione comporta l'automatica esclusione del candidato dalla selezione

Articolo 8 Proposta di chiamata

Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.

La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata soltanto in caso di mancato conseguimento dell'equivalenza o equipollenza del titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 4, oppure in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto.

Articolo 9 Restituzione dei documenti

I candidati interessati alla restituzione delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda di partecipazione potranno chiederne la spedizione a mezzo contrassegno o incaricando un corriere a proprie spese ovvero potranno ritirarli presso l'Ufficio Gestione del Personale Docente personalmente o con delega a terzi - trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali ed entro i successivi 60 giorni.

Scaduto tale termine, la documentazione verrà eliminata secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Trieste e il vincitore della procedura selettiva mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della tipologia prevista dall'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Lo svolgimento di attività assistenziale viene regolato, per i settori scientifici interessati, da specifici accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università degli Studi di Trieste.

Il predetto contratto ha durata triennale, prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale ed eventuale futuro reperimento di adeguati finanziamenti a copertura dell'ulteriore biennio.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i ricercatori a tempo determinato e con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dal predetto art. 22,



comma 1, non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (art. 22, comma 9, l. n. 240/2010).

Il vincitore della procedura selettiva viene invitato a stipulare il contratto secondo le modalità indicate dall'Ufficio Gestione del Personale Docente (docnruolo@amm.units.it - giuliana.giordano@amm.units.it - tel. 040/5582501).

Il contratto decorre dal giorno dell'effettiva presa di servizio, che deve essere attestata dal Direttore del Dipartimento interessato. Salvo il caso di differimento per giustificato e comprovato motivo dichiarato dall'interessato e avallato dalla controfirma del Direttore del Dipartimento, se il ricercatore non assume servizio alla data indicata nel contratto, questo si intende risolto di diritto.

La titolarità del contratto di lavoro non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Per gli aspetti normativi non disciplinati dal bando, si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto e i Regolamento dell'Università degli Studi di Trieste. Il ricercatore, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nel Dipartimento di afferenza.

Il ricercatore redige annualmente una relazione sull'attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza. Il Direttore del Dipartimento interessato, qualora riscontri inadempienze in merito all'esecuzione del contratto, sentito il ricercatore e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per le determinazioni del caso.

Il trattamento economico annuo lordo spettante al titolare dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a tempo pieno.

Il predetto trattamento, comprensivo dell'importo stipendiale e della rata di tredicesima mensilità, si intende calcolato al lordo di tutte le trattenute fiscali e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del lavoratore dalla legislazione italiana vigente.

Lo stipendio viene erogato in rate mensili. Alla conclusione del contratto viene erogato il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa vigente. Le trattenute fiscali e contributive sono operate d'ufficio alla fonte.

I rimborsi delle spese sostenute per le missioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca sono erogati secondo le norme del regolamento missioni dell'Ateneo.

L'Università degli Studi di Trieste provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

Articolo 11 Incompatibilità

Il contratto di lavoro subordinato stipulato con il ricercatore a tempo determinato non è cumulabile:

- a) con lo svolgimento del dottorato di ricerca e con la frequenza della scuola di specializzazione;
- b) con la titolarità di borse di studio e di ricerca post-laurea o post-dottorato;
- c) con la titolarità di assegni di ricerca;
- d) con la titolarità di contratti di insegnamento;



e) con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Il regime degli incarichi extraistituzionali e delle incompatibilità dei ricercatori è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale previsto dal contratto o dal recesso di una delle parti, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto medesimo. In particolare, in caso di annullamento, totale o parziale, degli atti della procedura selettiva da parte dell'autorità giudiziaria, l'Ateneo accerta e dichiara l'assenza di un valido vincolo contrattuale, in ragione della nullità del rapporto.

L'Università può, altresì, recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste".

Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso.

La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:

- a) opzione dell'interessato per l'ufficio di professore universitario di ruolo:
- b) assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l'interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- c) gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento amministrativo

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura selettiva nonché per l'eventuale stipulazione del contratto di lavoro subordinato e per la gestione del consequente rapporto con l'Università.

Il titolare del trattamento di tali dati, ivi compresi quelli contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in Piazzale Europa n. 1 – 34127.

È garantito ai candidati l'esercizio dei diritti di cui al regolamento UE 2016/679.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Gestione del Personale Docente dell'Università degli Studi di Trieste.

Trieste.

17 ASO, 2018

Tel. +39 040 558 7052 Fax +39 040 558 3267 concorsidoc@amm.units.it



Allegato A

Reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato -Tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Dipartimento di Studi Umanistici

Numero di posti: 1

Area: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della Pedagogia

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Profilo: Il candidato dovrà possedere specifiche competenze di natura epistemologica e di tipo teoretico disciplinare nell'ambito delle scienze dell'educazione, con particolare riferimento alla pedagogia generale e sociale, dell'infanzia, dell'epistemologia pedagogica. È altresì richiesta la conoscenza di ordine teorico e pratico della metodologia della ricerca educativa, in particolar modo nell'ambito della ricerca-azione partecipativa. Inoltre il candidato dovrà dimostrare competenze di carattere professionale pedagogico ed educativo (adeguatamente documentate), ordinate a determinare il campo della legittimazione e giustificazione delle procedure che presiedono al reciproco controllo del nesso teoria-prassi in pedagogia, ed in particolar modo, nella formazione iniziale e in itinere del personale educativo e formativo impiegato nei settori normati dalla Legge 205/2017. In ultimo, dovranno essere documentate specifiche esperienze di carattere didattico e formativo.

Tipologia di impegno didattico-scientifico:

Tipologia impegno didattico	Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica sul SSD M-PED/01 nei Corsi attivati dal Dipartimento – compreso il corso intensivo per la qualifica di "educatore socio-pedagogico" ai sensi del comma 597 L. 205/2017 – per complessive 60 ore
Tipologia di impegno scientifico	L'impegno scientifico sarà dedicato all'analisi del profilo professionale dell'educatore socio-pedagogico, così come recentemente normato, con particolare attenzione al percorso formativo per l'acquisizione della "qualifica di educatore". In parallelo, l'attività scientifica sarà dedicata alla ricerca sulle pratiche di tirocinio nella formazione degli educatori socio-pedagogici, in ordine alla stesura di una monografia che evidenzi i fondamenti epistemologici della professione educativa e i necessari adeguamenti richiesti alla formazione iniziale degli educatori

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15

Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza: Inglese



Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa 1 - 34127 - TRIESTE

			Piazzale	e Europa, 1 - 3	4127 - TI	RIESTE	
II/L	_a sottoscritto/a					nato/a a	
co	dice fiscale	***************************************	(pro	vincia di		nato/a a) il	
				chiede	·		
data all'a Dij Se	a irticolo 24, comma : partimento di ittore concorsuale	per l'assur 3, lett. a), della le	nzione d egge 30	i un ricercatore dicembre 2010	e a tempo), n. 240:	n il D.R. n. o determinato della tipo	ologia di cui
dio sa	chiarazioni menda nzione della deci	ci, falso negli at adenza dai ber	tti e uso nefici c	odi atti falsi (a onseguentioa	irt. 76, D. qualsia	eviste dalla legge i P.R. n. 445/2000) e de si provvedimento o a (art. 75, D.P.R. 445/2	ell'ulteriore atto della
				DICHIARA			
Re	quisiti di cui all'ar	t. 2 del presente	e Bando	2			
	di aver consegui	to il titolo di dott	ore di ri	cerca in			
	presso l'Universit	à di			in dat	a	
	di aver in	conseguito	il	diploma	di	specializzazione	medica
	presso l'Universit	à di			in d	ata	
	in caso di titolo co - in caso di equipol - di aver ottenuto ovvero - di aver presenta - in caso di equival - di aver ottenuto ovvero - di aver presenta della Funzione f	enseguito all'es lenza ai sensi de il decreto diretto eto l'istanza di eq enza ai sensi de la determina di eq euto l'istanza di eq eubblica, in data	tero: ell'art. 74 riale di e guipollen ell'art. 36 equivale uivalenz	4 del DPR 382 equipollenza n. za al MIUR in 8, D.Lgs. n. 16 nza n.	2/80: data 65/2001: c nza del C	_ del; lel; onsiglio dei Ministri - D	_;
Ai f	fini della partecipaz	ione alla procedi	ıra selet	tiva, il/la sottos	scritto/a d	lichiara inoltre:	



- a) di non avere un rapporto di coniugio (o un rapporto equiparato a norma della legislazione vigente) o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che ha effettuato la richiesta di indizione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste;
- b) di non essere già stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- c) di non essere stato titolare di assegno di ricerca o di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall'articolo 22, comma 1, della medesima I. n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi (esclusi i periodi di aspettativa per maternità o motivi di salute secondo la normativa vigente);
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

	statale at sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
e)	di □ essere / □ non essere iscritto a un corso di dottorato di ricerca;
f)	di □ fruire / □ non fruire di borse di studio e di ricerca post-laurea o post-dottorato;
g)	di □ essere / □ non essere titolare di assegno di ricerca;
h)	di □ essere / □ non essere titolare di contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23, legge n. 240/2010
'n	di essere / e non essere titolare di contratti di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
X	altre attività lavorativo attualmente in corre
リ/	altre attività lavorative attualmente in corso;
N,	di essere cittadino **del seguente Stato appartenente all'Unione Europea:'
	ovvero
	di essere cittadino/a del seguente Stato extraeuropeo
	di essere cittadino/a del seguente Stato extraeuropeo e di avere il permesso di soggiorno in Italia rilasciato con atto n di data
	dalla seguente autorità per
	- Scadenza II
ы	di ossoro isoritto/o pollo listo eletterali del Ossoro di
ij	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di;
	(în caso di mancata iscrizione, indicarne i motivi);
٠١	
Ш	rdi essere residente in(prov)
	di essere residente in(prov) Via, n°C.A.P;
n)	di eleggere domicilio agli effetti della selezione in
	(prov) Via
	Tel./cell E-mail :
o)	di non aver riportato condanne penali e/o di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a
	procedimenti penali .
	oppure
	di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:

^{**} Dichiarare l'eventuale equiparazione ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano/a non appartenente alla Repubblica.



CURRICULUM VITAE

Ai fini della valutazione selettiva, il/la sottoscritto/a allega, in formato pdf, il proprio *curriculum vitae* (file denominato *curriculum*) e dichiara la veridicità di quanto ivi riportato.

ELENCO PUBBBLICAZIONI
Ai fini della procedura selettiva, il/la sottoscritto/a, sottopone alla valutazione della Commissione seguenti pubblicazioni (n. max: vedi allegato A):
1
Il/la sottoscritto/a dichiara che le copie di tutte le pubblicazioni di cui all'ELENCO PUBBLICAZIO sopra riportato, allegate in formato pdf alla presente domanda, sono conformi nel contenuto a originali;
per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interes culturale destinati all'uso pubblico".
ELENCO TITOLI
Ai fini della procedura selettiva, il/la sottoscritto/a, dichiara di possedere i seguenti titoli:
1
specifica documentazione), sono conformi nel contenuto agli originali;
TESI DI DOTTORATO
□ allega la tesi di dottorato
A tal fine , il/la sottoscritto/a, dichiara che la copia della tesi di dottorato allegata in formato pdf (f denominato <i>tesi dottorato</i>) alla presente domanda è conforme nel contenuto all'originale.
□ non allega la tesi di dottorato
Se non già inviata tramite PEC, tutta la documentazione, allegata alla domanda, nonché un scansione della stessa domanda in formato pdf, deve essere presentata esclusivamente s supporto informatico - chiavetta USB. Gli allegati dovranno essere denominati come d

II/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato che i dati personali conferiti attraverso la

indicazioni.



selettiva, nonché per l'eventuale stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e per la gestione del conseguente rapporto con l'Università.

II/La sottoscritto/a dichiara, di aver preso visione dell'allegata informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).

II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda se non già invaiata tramite PEC i seguenti allegati: □fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione: □ fotocopia del codice fiscale: chiavetta USB (Luogo, data) (Firma)



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui l'Università degli Studi di Trieste entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, desideriamo informarla su quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1. Può rivolgersi al titolare scrivendo all'indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell'Università all'indirizzo email: dpo@units.it

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, per le seguenti finalità, ricomprese nell'art. 6, comma e) del Regolamento: ai fini dello svolgimento della procedura selettiva nonché per l'eventuale stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della tipologia prevista dall'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240 e per la gestione del conseguente rapporto con l'Università.

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento,

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati di carriera dei dipendenti saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I restanti dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679:

- ☐ l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del Regolamento,
- ☐ la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- 🛘 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- □ la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del Regolamento.

6. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it.e dpo@units.it.